

Il valore della contribuzione volontaria

Sconto fiscale amplificato dalla durata del piano pensionistico

La delega previdenziale varata lo scorso anno (legge 23 agosto 2004, n. 243) stabilisce la possibilità che gli enti di nuova istituzione (quali l'Epap) modulino l'aliquota contributiva ai fini previdenziali dovuta dagli iscritti con facoltà di opzione da parte di questi ultimi di versare contributi soggettivi aggiuntivi. L'interesse del provvedimento è evidente stante la proporzionalità diretta tra contributi soggettivi e tasso di sostituzione, ossia rapporto pensione e ultimo reddito. È perciò opportuno valutare l'effetto delle scelte degli iscritti alla luce del fatto che anche per la contribuzione aggiuntiva la legge delega mantiene ferma la totale deducibilità fiscale.

I casi esaminati

Si vuole riferire l'esito di alcune simulazioni realizzate per quattro esempi-tipo aventi caratteristiche assimilabili alla popolazione media dell'Ente. Il primo caso è rappresentativo di un individuo che comincia l'attività e contemporaneamente si iscrive all'Ente, gli altri riguardano individui già in attività, iscritti all'Ente presumibilmente al momento della sua costituzione, a valere dal 1996 (Tab. 1).

Tab. 1 - Caratteristiche degli esempi-tipo

Individuo	Età di ingresso	Anni di contribuzione	Reddito iniziale
1)	30	35	20.000
2)	40	25	30.000
3)	40	25	40.000
4)	50	15	30.000

Per questi casi si sono calcolati i valori dell'attuale prestazione pensionistica, nonché l'incremento della stessa per effetto di una contribuzione aggiuntiva volontaria.

Le ipotesi economico-finanziarie adottate per le elaborazioni sono le seguenti:

- tasso annuo di inflazione: 2%;
- tasso annuo di capitalizzazione dei conti individuali (pari, secondo il nostro Regolamento vigente, alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale): 3,5%;
- incremento annuo dei redditi: 2,2%.

Le prime due ipotesi tengono conto delle attuali previsioni formulate circa i fenomeni analizzati, la terza è stata scelta dopo un'analisi sui dati dell'Ente riguardanti gli anni passati.

I risultati

Il calcolo delle attuali prestazioni dell'Ente (pensione a 65 anni calcolata secondo il vigente regolamento), validi sotto le ipotesi predette, fornisce i valori esposti nella tabella 2.

Tab. 2 - Tassi di sostituzione con il contributo ordinario del 10%

Individuo	Montante finale	Pensione	Tasso di sostituzione	Tasso di sostituz. per ogni punto di contribuzione versata
1)	194.051	11.906	28%	2,8%
2)	158.101	9.700	19%	1,9%
3)	210.801	12.934	19%	1,9%
4)	73.268	4.495	11%	1,1%

Ovviamente, minori sono gli anni di permanenza nell'Ente, minore è la copertura pensionistica da questo fornita.

■ La simulazione del comportamento di un risparmiatore consentito dalla nuova legge delega dimostra come il contributo fiscale incrementi il risultato previdenziale traducendosi in rendimento aggiuntivo per minor costo.

Dalla tabella 2 si evince che ogni ulteriore punto di contribuzione aggiuntiva versato all'Ente aumenterà di un decimo il rapporto fra pensione e ultimo reddito. Nel caso in cui si scegliesse un contributo aggiuntivo del 9% che, aggiunto al 10% obbligatorio, permette di arrivare al livello di contributo della gestione previdenziale INPS per i lavoratori autonomi, si arriverebbe a valori più elevati dei tassi di sostituzione, come esposto in tabella 3.

Tab. 3 - Tassi di sostituzione con il contributo complessivo del 19%

Individuo	Pensione ulteriore	Tasso di sostituzione totale
1)	10.715	53%
2)	8.730	36%
3)	11.640	36%
4)	4.046	21%

La legge delega introduce la possibilità di aumentare la contribuzione all'Ente seguendo a beneficiare della totale deducibilità fiscale dello stesso. Questo significa che una parte dell'ulteriore contributo si può considerare a carico dello Stato, in quanto viene recuperata, ogni anno, attraverso il pagamento di una minore imposta.

Considerando le aliquote di tassazione dei redditi in vigore dal 2005, per i quattro esempi-tipo previsti si sono calcolati nella tabella 4 i punti a carico dello Stato sui 9 punti di contribuzione aggiuntiva.

Tab. 4 - Parte del contributo aggiuntivo a carico dello Stato

Individuo	Percentuale a carico dello Stato	Punti contributivi a carico dello Stato (su un contributo aggiuntivo del 9%)
1)	23%	2,07
2)	33%	2,97
3)	39%	3,51
4)	33%	2,97

Si può quindi ricercare un "rendimento aggiuntivo per minor costo" da aggiungere al rendimento garantito dall'Ente e provare a valutarlo in percentuale.

Sempre per i quattro esempi-tipo previsti si è calcolato il "tasso di rendimento aggiuntivo per minor costo" della contribuzione all'Ente. I valori ottenuti sono presentati nella tabella 5.

Tab. 5 - Tassi di rendimento aggiuntivo per minor costo

Individuo	Tasso di rendimento aggiuntivo per minor costo
1)	1,39%
2)	3,00%
3)	3,67%
4)	5,14%

Conclusioni

La convenienza economica è di tutta evidenza, come sempre quando deriva da vantaggi fiscali, sia in generale che in particolare per i redditi più elevati. Ancor più significativo è il vantaggio in termini di tasso di rendimento netto del capitale investito che tende a premiare gli investimenti effettuati da chi ha una più breve vita lavorativa residua¹.

Si tratta di conclusioni in parte ovvie, ma che è opportuno ricordare a tutti noi: agli organi statutari che devono al più presto liberalizzare le aliquote contributive come consentito dalla legge delega, agli iscritti che devono riflettere su queste opportunità e sulle altre forme di incremento del contributo soggettivo, come, ad esempio, attraverso il riscatto dei periodi lavorativi precedenti l'istituzione dell'Ente. ■

¹ Questo accade perché il peso del risparmio fiscale è massimo il primo anno e diminuisce via via negli anni successivi allorché lo si pone in rapporto con il montante.